TAR EMILIA ROMAGNA
Bologna

Con ricorso notificato al Comune di Modena, quale parte resistente, nonché alla contro interessata Iannella Maria Teresa, iscritto avanti il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna di Bologna al n.1182/2010, Sez. I, la signora Giovanna Proto, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Laura Tassi del Foro di Modena, elettivamente domiciliata in Bologna, Via D'Azeglio 5, presso e nello Studio dell'Avv. Pier Paolo Zamboni, ha impugnato, richiedendone la, preventiva, sospensione cautelare, in ogni sua forma, ivi compresa quella monocratica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 56 DLT 104/10, la determinazione del Comune di Modena n.1276 del 4/8/2010 con la quale veniva approvato il bando di selezione pubblica per soli esami per la copertura di n.1 posto nel profilo professionale di 'Istruttore Educativo posizione di lavoro Insegnante Scuola dell'Infanzia cat.C' con riserva agli appartenenti alle cat. di cui all'art.1 comma1 lettere a); b); c) della L. 68/99; il bando di selezione pubblica per soli esami per la copertura di n.1 posto nel professionale di Istruttore Educativo posizione di lavoro Insegnante Scuola dell'Infanzia categoria C indetto dal Comune di Modena prot. n.97253 pubblicato dal 9/8/2010 al 10/9/2010, nella parte in cui, nell'ambito dei requisiti per l'ammissione, non prevede, ai fini della stessa, i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto Magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 o, comunque, conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, nonostante l'equivalenza sia stabilita da una norma di legge; la determinazione dirigenziale prot. 110866 del 16/9/2010 emessa dal relativo Dirigente del Comune di Modena e comunicata, successivamente, a mezzo racc.ar spedita alla ricorrente in data 17/9/2010, in punto alla non ammissione alla partecipazione alla selezione di cui sopra, argomentata "*per mancanza dell'abilitazione specifica all'insegnamento nelle scuole materne statali*"; la determinazione in data 16/9/2010, prot. 110868/2010, comunicata a mezzo racc.ar spedita il 17/9/2010 alla quivi ricorrente, nonché di ogni

atto comunque connesso, presupposto e consequenziale ai provvedimenti impugnati. La ricorrente deduce: violazione e omessa applicazione dell'articolo 334 del DLT 297, così come applicabile ai sensi dell'articolo 1bis DLT 250/2005, comma 4, lettera c); dell'articolo 2, comma 1, del DM 10/3/1997 n.26; violazione e falsa applicazione dell'articolo 4bis Legge 62/200 come modificato dall'articolo 1 del DL 7/9/2007 n.147, come modificato dall'allegato alla Legge 25/10/2007 n.176; dell'articolo 6, comma 3 Decreto ministeriale del Ministro dell'Istruzione n.83 del 10/10/2008; eccesso di potere per violazione dei principi di logica ed imparzialità ed ingiustizia manifesta, violazione dei principi e delle norme vigenti in materia. Quanto sopra si notifica per integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, giusta autorizzazione del TAR Emilia Romagna di Bologna, sezione I, decreto n.17/2010 reg.dec., ai signori Iannella Maria Teresa; Giulia Stoduto; Argentieri Carmina; Cisternino Rosi; Bonini Laura; Gavioli Laura; Avolto Maria Angela; Bertacchini Federica; Biguzzi Camilla; Caravello Santa Valentina; Cederna Barbara; Colabene Maria Chiara; Comisso Irene; D'Anofrio Alfonso; Di Luca Eleonora; Di Benedetto Giuseppina; Famigliaretti Giovanna; Ferrara Maria; Giacometti Romina; Giaroli Francesca; Grandi Barbara; Iotti Agata; Iurino Maria; Lagò Valeria; Matrullo Marta; Melchionda Costantina; Mirrà Laura; Nicolò Valeria; Pasquariello Barbara; Prampolini Omayra; Procopio Maria Teresa; Riccio Anna Assunta; Riccio Ersilia; Ronzoni Diletta; Sala Elisa; Salvia Chiara; Serra Serena; Setti Riccardo; Spiegarelli Manuela; Tarchioni Guenda; Tardini Chiara; Tassone Laura; Zanotti Martina.

Bologna, lì 26 Ottobre 2010

Avv.Cristina Laura Tassi

TC10ABA11240 (A pagamento).